

| Home

[Logout](#)[Saldo](#)**Dettaglio Adesione Collettiva****Dati Anagrafici**Codice Fiscale **PNCGRDS8R10E397C**Cognome **PANICO**Nome **GERARDO**Data di Nascita **10-10-1958**Città di Nascita **LAZEDONIA**Provincia di Nascita **AV**Sesso **M**

Stato Estero di Nascita

Stato Civile **-****Dati di Residenza**Indirizzo **VIA SAORGIO 41 SC.B**CAP **10147**Comune **TORINO**Provincia **TO**

Stato Estero

Dati di RecapitoIndirizzo **VIA SAORGIO 41 SC.B**CAP **10147**Comune **TORINO**Provincia **TO**

Stato Estero

Tel. (Pref/Num.)

Presso

Antincendaggio e Riservatezza

Tipo documento

Autorità di rilascio

Data rilascio

N°mat. documentato

Sotto legge 575

Dati di AdesioneId Iscritto **000000000002362**Data Prima Iscrizione **01-08-1988**Data Iscrizione **01-08-1988**Data Assunzione **01-08-1988****Ripartizione Contributi su Comparti**

AC TIMMI 0

TUTTO 0%

Tutti 0%

Visti 0%

Forma Pensionistica Complementare

Iscrizione Ante 28/04/1993 (VECOCHIO ISCRITTO) -
 Inizio Attività lavorativa (iscrizione INPS) ante al 28/04/1993

[Home](#)[Logout](#)[Dettaglio Iscritto](#) [Estratto Conto](#)**Saldo Iscritto**

Contributi Riepilogativi

Alla data del 31/03/2015

Nome GERARDO

Cognome PANICO

Saldo Comparti

Comparto	Quota Iscritto	Quota Azienda	Quota TFR	Totali Quota	Valore Quota	Controvalore
ACCUMULO	6.016,260	12.074,800	15.349,340	33.440,400	1,000	33.440,40

Controvalore Posizione Anticipazioni

Storico movimento

Infr.	Avevoleggio	Versato	Causale	Comparto	Sagta	Contr. Iscritto	Contr. Servizio	Contr. Azienda	Quota Azienda	Contr. TFR	Quota TFR	Valore Quota
1	31/03/2015	27/03/2015	PIV	ACQU	+	46,95	46,950	89,76	99,760	162,18	162,180	1,000
2	27/02/2015	27/02/2015	QAS	ACCU	-	0,00	0,000	103,51	103,510	0,00	0,000	1,000
3	27/02/2015	27/02/2015	QAS	ACCU	+	38,36	38,360	0,00	0,000	0,00	0,000	1,000
4	27/02/2015	27/02/2015	PIV	ACQU	+	46,95	46,950	203,28	203,280	162,29	162,290	1,000
5	30/01/2015	27/01/2015	PIV	ACCU	+	43,95	43,950	93,39	93,390	151,56	151,560	1,000
6	31/12/2014	31/12/2014	REP	ACQU	+	0,00	129,290	0,00	248,700	0,00	318,760	1,000
7	31/12/2014	19/12/2014	PIV	ACCU	+	82,88	82,880	176,12	176,120	283,56	283,560	1,000
8	28/11/2014	27/11/2014	PIV	ACCU	+	41,56	41,560	88,31	88,310	146,09	146,090	1,000
9	31/10/2014	27/10/2014	PIV	ACCU	+	41,56	41,560	88,31	88,310	141,77	141,770	1,000
10	30/09/2014	26/09/2014	PIV	ACCU	+	41,56	41,560	88,31	88,310	141,64	141,640	1,000



Copia per il dipendente

Table 1. Summary of the main characteristics of the 2856 *S. Enteritidis* isolates.

Pagina di 1 di 2



Periodo di pag.
Febbraio 2015

Descrizione Azienda: BANCO POPOLARE
Codice Individualizzante Aziendale: 0007806
Cognome e Nome: PANICO GERARDO
Unità organizzativa: AA TORINO
Cod. Unità Organ.: H4635

RIEPILOGO ANNUALE INFORMAZIONI FISCALI					
Impon. Fisc. Progr.	Imposta Lorda Progr.	Detr. Prog. Coniuge	Detr. Prog. Figli	Detr. Prog. A Fam.	Detr. Prog. Lavoro
4065,40	1001,25				169,13
Tot. Detr. Prog.	Imposta Nettta Progr.	Detr. Oneri	Gipimi Detrazioni:	Imp. Altro Datore	Imposta Nettta A Datore
169,13	832,13		59,00		
			Imposta Totale Tratt.	Impost. Tax Separata A.P.	Imposta Tax Sep. A.P.
				8,56	2,16
Add. Reg. Dovuta A.P.	Add. Reg. Tratt. A.P.	Add. Reg. Residua A.P.	Add. Com. Dovuta A.P.	Add. Com. Tratt. A.P.	Add. Com. Residua A.P.
499,74	90,86	408,88	144,46	26,27	118,19
Acc. Add. Com.	Acc. Add. Com. Tratt.	Add. Reg. A.C. Dovuta	Add. Reg. A.C. Tratt.	Add. Com. A.C. Dovuta	Add. Com. A.C. Tratt.
64,93					
Impon. Detass. Progr.	Imposta detass. progr.				

DETtaglio LIQUIDAZIONE T.F.R.

RIEPILOGO INFORMAZIONI FONDI DI PREVIDENZA / ASSISTENZA					
Cod. Covic F.P.C.	Descrizione F.P.C.		Descr. assistenza sanitaria aziendale		
1229	FONDO BANCA POP. NOVARA		Fondo CASPOP ex.BPN		
Impor. az. mese FPC	Aliq. az. FPC	Cir. az. mese FPC	Impor. Az. Mese	Aliq. az. Ass. San. Az.	Cir. Az. Mese Ass. San. Az.
			Ass. San. Az.		
2347,42	4,250,	203,28			255,65
Progr. Cir. az. FPC	Progr. Cir. dip. FPC	Data Adesione F.P.C.	Progr. Cir. Az. Ass. San. Az.	Progr. Cir. Dip. Ass. San. Az.	
296,67	80,90	ANTE 05/03	255,65	69,23	

COMUNICAZIONI AL DIPENDENTE

POLIZZA PER IL CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Anche per l'anno 2015, con la compagnia Zurich Investments Life SpA, è stata rinnovata per gli aderenti ai Fondi pensione del Gruppo, la polizza temporanea a copertura del rischio morte e invalidità permanente. Ulteriori dettagli sui contenuti della copertura assicurativa e sulle condizioni di assicurazione sono consultabili sul sito web all'indirizzo:

www.welfare.bancopopolare.it

nella sezione di piacere Fondo Pensione

Si ricorda inoltre che in base a quanto previsto dall'accordo sindacale del 26 novembre 2014, in presenza dell'evento morte da malattia e da suicidio, la polizza prevede un capitale assicurato di euro 100.000 aggiuntivi a quanto previsto dalla polizza già esistente.



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER IL PERSONALE DELL'EX GRUPPO BANCA POPOLARE DI NOVARA
GRUPPO BANCO POPOLARE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1229

Novara, 23/05/2014

Gentile Signor
PANICO GERARDO
VIA SAORGIO 41 SC.B
10147 TORINO (TO)

► Comunicazione periodica agli iscritti per l'anno 2013

La presente comunicazione, redatta dal Fondo pensione complementare per il personale dell'ex Gruppo Banco Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare (d'ora in poi Fondo), secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene messa a disposizione ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2013. Il Fondo e' responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione. Le comunicazioni periodiche, su richiesta, possono essere trasmesse mediante posta elettronica oppure ordinaria, inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo fondo-pensione@bpn.it. Con le medesime modalita' si puo' modificare la scelta effettuata.

Unitamente alla presente comunicazione e' consultabile sul sito del Fondo il Progetto Esemplificativo Standardizzato. Il progetto rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.

PARTE PRIMA. DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDIVIDUALE

SEZIONE 1. DATI IDENTIFICATIVI

Cognome e Nome:	PANICO GERARDO
Sesso:	M
Luogo e data di nascita:	LACEDONIA (AV) - ITALIA il 10/10/1958
Residenza:	VIA SAORGIO 41 SC.B 10147 TORINO (TO)
Codice Fiscale:	PNCGRD58R10E397C
Qualifica:	VECCHIO ISCRITTO - DIPENDENTE
Tipologia di adesione:	SU BASE COLLETTIVA
Denominazione azienda:	BANCO POPOLARE SOC.COOP
Codice fiscale / Partita IVA azienda:	03700430238
Codice di adesione:	195055514
Data di adesione alla forma pensionistica:	01/08/1988
Data di iscrizione alla previdenza complementare:	01/08/1988

Beneficiari in caso di premorienza : Non risultano beneficiari designati

AVVERTENZE: Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di segnalare eventuali discordanze al Fondo inviando la relativa comunicazione via e-mail o per posta ordinaria.

Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato, deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, compilando il modello reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione puo' essere riscattata solo dagli eredi.

SEZIONE 2. DATI RIEPILOGATIVI AL 31/12/2013

Valore della posizione individuale : Euro 27.551,11

Voci / Linee di investimento	Accumulazione	Garantita
Rendimento netto (*)	2,900%	
Costi TER (**)	0,082%	

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dalla linea d'investimento nel 2013. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio della linea di investimento nel 2013.

SEZIONE 3. POSIZIONE INDIVIDUALE MATORATA

Linee di investimento	Posizione individuale al 31/12/2012		Posizione individuale al 31/12/2013	
	Ripartizione percentuale	Valore posizione	Ripartizione percentuale	Valore posizione
LINEA DI ACCUMULO	100,00	30.233,27	100,00	27.551,11
Entrate e Uscite				
A) Totale entrate			3.547,10	52.522,59
- contributi lavoratore		529,44		14.338,18
- contributi datore di lavoro		1.227,15		22.529,54
- TFR		1.790,51		14.916,00
- trasferimenti da altra forma pensionistica		0,00		0,00
- reintegri di anticipazioni		0,00		0,00
- altro		0,00		738,87
B) Totale uscite			6.917,88	32.485,02
- anticipazioni		6.917,88		31.011,18
- riscatti parziali		0,00		0,00
- altro (finanziamento prestazioni accessorie,etc.)		0,00		1.473,84
C) Posizione individuale al 31/12/2012			30.233,27	
D) Posizione individuale al 31/12/2013			27.551,11	
Variazione della posizione individuale (D - C)			-2.682,16	
- dovuta ai flussi in entrata e in uscita (A - B)			-3.370,78	
- dovuta alla redditività della gestione (*)			688,62	

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2013 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento della linea di investimento (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Dettaglio delle operazioni effettuate dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Tipo operazione	Data operaz.	Linea	Entrate				Uscite	Spese dirett. a carico (*)	Ammontare investito / disinvestito
			Contr. aderente	Contr. dat. lavoro	TFR	Altra			
Versamento	25/01/2013	ACC	40,86	86,83	139,05				266,74
Versamento	27/02/2013	ACC	40,86	86,83	140,02				267,71
Anticipazione	28/02/2013	ACC					-6.762,48		-6.762,48
		ACC					-155,40		-155,40
Versamento	27/03/2013	ACC	40,86	86,83	140,04				267,73
Versamento	28/04/2013	ACC	40,86	145,14	132,82				318,82
Versamento	27/05/2013	ACC	40,86	86,83	139,71				267,40
Versamento	27/06/2013	ACC	40,86	86,83	139,88				267,57
Versamento	26/07/2013	ACC	40,86	130,61	133,13				304,60
Versamento	27/08/2013	ACC	40,86	86,83	129,18				256,87
Versamento	27/09/2013	ACC	40,86	86,83	139,64				267,33
Versamento	25/10/2013	ACC	40,86	86,83	143,26				270,95
Versamento	27/11/2013	ACC	39,45	83,82	135,20				258,47
Versamento	20/12/2013	ACC	81,39	172,94	278,58				532,91
TOTALE			529,44	1.227,15	1.790,51		-6.917,88		-3.370,78

(*) Importi relativi al finanziamento delle prestazioni accessorie di cui all'articolo 25 dello Statuto.

Legenda linee: ACC=Accumulazione, GAR=Garantita

Riepilogo dei contributi versati e non dedotti (*)	Anno 2012	Totale dal 2001 al 31/12/2012
	0,00	0,00


(*). L'ammontare indicato si basa sulle comunicazioni fornite al Fondo dall'aderente o, in caso di trasferimento da altra forma pensionistica, da quest'ultima.

AVVERTENZE: Si richiede l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che nel corso dell'anno sono stati effettivamente versati al Fondo, già attribuiti alla posizione individuale e disponibili per l'investimento.

Si ricorda di comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre del corrente anno, l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER TIPOLOGIA DI STRUMENTI FINANZIARI

Dati al 31/12/2013



AVVERTENZA: E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Linee di investimento	Rendimenti			
	2013	3 anni (2011-2013)	5 anni (2009-2013)	10 anni (2004-2013)
Accumulazione	2,90%	-0,16%	7,15%	23,72%

Sono sopra riportati i rendimenti storici della linea di accumulazione; nell'esaminare i dati si deve tenere presente che i rendimenti non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente, il rendimento della linea risente degli oneri di gestione ed e' calcolato al netto degli oneri fiscali.

Il rendimento del Fondo calcolato non sempre corrisponde esattamente al rendimento che viene riconosciuto sulle singole posizioni previdenziali in quanto si tratta di un valore complessivo medio, influenzato dai flussi mensili di entrate e uscite.

Nell'anno 2013 il rendimento medio complessivo netto della linea di accumulazione e' stato del 2,90%, il risultato e' stato positivo sia per la gestione mobiliare sia per la componente immobiliare.

Gestione mobiliare indiretta

L'esposizione al rischio tasso è stata gestita con un approccio prudente. Nel corso del primo semestre dell'anno si è mantenuto una sostanziale neutralità di duration rispetto al benchmark di riferimento, a partire dal mese di giugno la duration è stata ridotta e l'anno si è concluso con un sottopeso del 95% circa rispetto al benchmark.

In termini di posizionamento sulla curva dei rendimenti, i portafogli sono stati gestiti nel corso del 2013 privilegiando investimenti sulla parte a breve della curva dei rendimenti, attraverso emissioni italiane, e sulla parte a lunga della curva dei rendimenti.

Per quanto riguarda la diversificazione del rischio Paese, il portafoglio ha mantenuto nel corso del 2013 un sovrappeso dei Paesi c.d. "periferici" unicamente concentrato sulla parte breve della curva dei rendimenti, rappresentato dall'investimento nel rischio Italia.

I Paesi "core", presenti unicamente sulla parte medio-lunga della curva dei rendimenti, sono stati mantenuti in sottopeso rispetto ai benchmark di riferimento fino a novembre quando il posizionamento è divenuto neutrale con l'acquisto di emissioni governative Germania.

Nella seconda parte dell'anno si è gradualmente costruito un sovrappeso dell'investimento in corporate mantenendo tuttavia un'esposizione neutrale al rischio tasso.

Per quanto riguarda l'investimento in obbligazioni US High Yield hedged, sono state utilizzate Sicav specializzate su tale mercato, mantenendo nel corso dell'anno una neutralità verso il benchmark di riferimento.

A partire da agosto si è fortemente incrementato il peso del comparto azionario rimanendovi investiti fino al termine dell'anno.

Dal punto di vista geografico l'area prevalentemente sovrappesata è stata, da giugno, quella del mercato giapponese per poi incrementare da settembre anche l'europeo e gli Stati Uniti.

Gestione diretta, partecipazioni immobiliari incluse

La valutazione degli immobili si è stabilizzata, ed è anzi in lieve crescita.

Nel corso del 2013 è proseguita una gestione tesa al rientro delle morosità e a ricercare migliori condizioni per gli immobili locati. In alcuni casi, a causa delle condizioni penalizzanti del mercato, si è convenuto con i locatari di rinegoziare i canoni a condizioni inferiori per favorire la prosecuzione contrattuale ed evitare disdette. Pur assicurando sempre un elevato standard qualitativo delle proprietà, si è deciso di limitare le opere di ristrutturazione a quei soli casi per i quali le opere erano finalizzate alla stipula di convenienti contratti di locazione ad evitare di sostenere delle spese senza la previsione di adeguati ritorni e, continuando in questa politica gestionale, si è scelto di lasciare in qualche occasione all'inquilino l'onere della ristrutturazione prevedendo, nel caso, un contenimento nel canone previsto.

AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

COSTI (TER) Anno 2013 (*)

Accumulazione	
Oneri di gestione finanziaria	0,067%
Oneri di gestione amministrativa	0,015%
Totale	0,082%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio della fase alla fine del 2013.

AVVERTENZA

Il TER esprime un dato medio della fase che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo aderente.

PARTE SECONDA. INFORMAZIONI GENERALI

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell'anno 2013, hanno interessato il Fondo BPN:

I. MODIFICHE STATUTARIE

Non sono state apportate modifiche.

2. CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

E' iniziata l'attività della Funzione Finanza per contribuire a programmare la politica d'investimento e controllare la gestione finanziaria, monitorata anche dall'advisor Prometeia Advisor Sim.

3. VARIE

L'assemblea dei partecipanti ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio dei Sindaci che resteranno in carica per un triennio.

Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato il prof. Maurizio Comoli e vicepresidente il signor Davide Riccardi.

Il collegio dei Sindaci ha scelto come suo presidente il prof. Davide Maggi.

Il nuovo Consiglio ha confermato Alberto Vereelloni quale direttore e responsabile del Fondo sino all'approvazione del bilancio 2013 e nell'ambito del Consiglio sono state costituite tre commissioni: ordinamento interno e organizzazione; risorse mobiliari; patrimonio immobiliare.

E' stata confermata stabilmente la copertura delle prestazioni accessorie (premiorienta, invalidità, inabilità) attraverso una polizza assicurativa stipulata dal nostro Fondo e dagli altri Fondi riferiti al Gruppo Banco Popolare. Dal 2013, pertanto, lo 0,197% della retribuzione imponibile che serviva in passato ad alimentare la fase delle prestazioni accessorie e' andato a incrementare le posizioni personali.

RECAPITI UTILI

Sito web

Sul sito www.welfare.bancopolare.it, sono disponibili, lo Statuto, i Regolamenti e il Bilancio. Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.

Consultazione della posizione individuale online

Nella sezione di intranet aziendale Risorse Umane > Welfare di Gruppo Previdenza > Fondo Pensione BPN Gruppo Banco Popolare > Consulta la tua posizione con Unifondi e' possibile verificare la posizione individuale e l'evolversi della stessa.

Assistenza tecnica


Il personale del Fondo e' a disposizione degli Associati dal lunedì al venerdì al numero telefonico: 0321.662437 / 2595 / 2623

Comunicazioni e richieste

Le comunicazioni e le richieste possono essere inviate:

- via fax al n. 0321 662016
- via posta Fondo pensione complementare per il personale dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara
- Gruppo Banco Popolare -Via Negroni 12 - 28100 NOVARA
- via e-mail: fondo-pensione@bpn.it.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

2014

DATI ANAGRAFICI		Codice fiscale 03700430238 Comune VERONA Telefono, fax 8 prefisso numero T 0458269253, F 0458269205 Codice fiscale PNCGRD58R10E397C Sesso M 4 5 giorno mese anno M 10 10 1958 Cognome o Denominazione BANCO POPOLARE Prov. VR Cap 37121 Indirizzo PIAZZA NOGARA 2 Indirizzo di posta elettronica 9 Nome 3 Codice attività 10 Codice sede 11 64.19.10									
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA											
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Cognome o Denominazione PANICO Nome 3 GERARDO Sesso M 4 5 giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita LACEDONIA Provincia di nascita (sigla) AV Categorie particolari 8 Eventi eccezionali 9 Caso di esclusione dalla precomplata 10									
DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2014											
Comune 20		Comune TORINO Provincia (sigla) TO Codice comune L219									
DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2015											
Comune 23		Comune Provincia (sigla) Codice comune									
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE		Codice fiscale 30									
RISERVATO AI PERCIMENTI ESTERI		Codice di identificazione fiscale estero 40 Località di residenza esterna 41 Via e numero civico 42 Codice Stato estero 43									
FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA											
giorno DATA 28 02 2015		IL RESPONSABILE DIREZIONE RISORSE UMANE ROBERTO SPEZIOTTO									

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	determinato/ indeterminato	2	3	Redditi di pensione	4	Altri redditi assimilati
	27.053,58	1					

REDDITI

5	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni: Lavoro dipendente	RAPPORTO DI LAVORO		
			7	8 giorno mese	9 giorno mese
		365		01 08 1988	

RITENUTE

11	Ritenute Irapell	Addizionale regionale all'Irapell	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
			16	17	18
	5.683,81	499,74	71,97	144,46	64,93

20	Ritenute Irapell sospese	Addizionale regionale all'Irapell sospeso	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA		
			21	23	24

ACCONTI 2014
DICHIARANTE

31	Primo acconto Irapell trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irapell trattenuto nell'anno	32	Accordo addizionale comunale all'Irapell	33	Prima rate di acconto credito secca	34	Secondo o unico rate di acconto credito secca

51	Primo acconto Irapell trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irapell trattenuto nell'anno	52	Accordo addizionale comunale all'Irapell sospeso	53	Accordo addizionale comunale all'Irapell	54	Prima rate di acconto credito secca
	174,00	261,00						

56	Accordi Irapell sospesi	57	Accordo addizionale comunale all'Irapell sospeso	58	Accordi credito secca sospesi	59	Accordi credito secca sospesi

ACCONTI 2014
CONIUGE

61	Credito Irapell non rimborsato	62	Credito di addizionale regionale all'Irapell non rimborsato	63	Credito di addizionale comunale all'Irapell non rimborsato	64	Credito credito secca non rimborsato

CREDITI NON RIMBORSATI
CONIUGE

65	Credito Irapell non rimborsato	66	Credito di addizionale regionale all'Irapell non rimborsato	67	Credito di addizionale comunale all'Irapell non rimborsato	68	Credito credito secca non rimborsato

ONERI DEDUCIBILI

71	Codice onere	72	Importo	73	Codice onere	74	Importo	75	Codice onere	76	Importo

77	Codice onere	78	Importo	79	Codice onere	80	Importo	81	Codice onere	82	Importo

DETRAZIONI
E CREDITI

101	Imposta lorda	102	Detrazioni per carichi di famiglia	103	Detrazioni per famiglia numerosa
	6.704,47				

104	Credito riconosciuto per famiglia numerosa	105	Credito non riconosciuto per famiglia numerosa	106	Credito per famiglia numerosa riconosciuto

108	Totale detrazioni per oneri	109	Detrazioni per carichi di locazione	110	Credito riconosciuto per carichi di locazione

111	Credito non riconosciuto per carichi di locazione	112	Credito per carichi di locazione recuperato	113	Totale detrazioni

115	Codice stato estero	116	Anno di percezione reddito estero	117	Reddito prodotto all'estero

CREDITO BONUS IRPEF

119	Codice bonus	120	Bonus erogato	121	Bonus non erogato
2					

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

141	Previdenza complementare dedotti dai redditi	142	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi	143	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5
1					

144	ITR destinato al fondo	145	Data versazione al fondo

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

146	Versati nell'anno	147	Importi eccedenze rischi dal reddito di cui ai punti 1, 3, 4 e 5	148	Importo totale

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

151	Versati	152	Dedotti	153	Non dedotti

ONERI DEDUCIBILI

161	Totali oneri deducibili indicati nei punti 3, 4 e 5	162	Totali oneri deducibili non indicati nei punti 3, 4 e 5	163	Contributi versati a enti e casse assicurative complementari dei lavoratori non dedotti

164	Assicurazione sanitaria

ALTRI DATI

171	Trattenuta	172	Sospeso	173	Raddito netto

INCARICA IN SEDIE DI CONIUGIO

184	Irpef da trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio	185	Irpef da versare all'agenzia da parte del dipendente	186	Applicazione maggiorata riferita

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2014	Totale ritenute operate	Ritenuta sospesa	Omissione ordinaria	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
201 1.950,16	202 195,02	203	204	205	
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA				
	Totale redditi	Totale ritenute Irapf	Totale ritenute Irapf sospese		
221	222	223			
LAVORI SOCIALMENTE UTILI	Quota esente	Quota imponibile	Ritenuta Irapf	Addizionale regionale all'Irapf	
	241	242	243	244	
	Totale ritenuta Irapf sospesa	Totale addizionale regionale dell'Irapf sospeso			
245	246				
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI	COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)				
	Totale compensi ereditati per i quali si possa fruire delle detrazioni	Totale compensi ereditati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese	
261	262	263	264		
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA				
	Totale redditi coniugati già compresi nel punto 1	Totale redditi coniugati già compresi nel punto 3	Totale redditi coniugati già compresi nel punto 4	Totale redditi coniugati già compresi nel punto 5	
301	302	303	304		
Codice fiscale					
305					
	Reddito coniugato già compreso nel punto 1	Reddito coniugato già compreso nel punto 3	Reddito coniugato già compreso nel punto 4	Reddito coniugato già compreso nel punto 5	
308	309	310	311		
	Straordinario coniugato	Ritenute	Imposta sostitutiva		
312	313	314			
Addizionale regionale	Addizionale comunale incerto 2014	Addizionale comunale saldo 2014			
315	316	317			
SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO					
	Redditi	Ritenute operate	Omissione ordinaria	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir	
323	324	326	327		
LAVORI SOCIALMENTE UTILI	Quota esente	Quota imponibile	Ritenuta Irapf	Addizionale regionale all'Irapf	
	328	329	330	331	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
	Indennità, onorari, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Accconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenuta sospesa
401	402	403	404	405	
	Ritenute operate in anni precedenti	Ritenuta di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogata ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 versato in azienda	
406	407	408	409	410	
	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 in poi versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda	
411	530,87	412 1.962,57	413 2.423,55	410 12.704,07	
DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Misura di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
	1 C	Coniuge	4	5	6
2 F1	Primo figlio	D ³			
3 F	A ²	D			
4 F	A	D			
5 F	A	D			
6 F	A	D			
7 F	A	D			
8 F	A	D			
9 F	A	D			
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose		11	12	

BARBARA LA GABELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS
SEZIONE 1
LAVORATORI SUBORDINATISEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVESEZIONE 3
INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)**DATI ASSICURATIVI INAIL**

DESCRIZIONE ANNOTAZIONI

Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVA	Contributi a carico del lavoratore trattenuti		
1 9009757236	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 32.463,00	5 <input type="checkbox"/>	6 2.983,34		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unicamente							
Tutti <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di:							
<input checked="" type="checkbox"/> G F M A M G L A S O N D							
Compensi corrisposti al collaboratore	Contributi dovuti	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	Contributi versati				
9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>				
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unicamente							
Tutti <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di:							
<input checked="" type="checkbox"/> G F M A M G L A S O N D							
Codice fiscale Amministrazione	Progressivo Azienda	Codice identificativo attribuito da SPT dei TFR	Pers.	Gestante	Anno di riferimento		
15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>
Totali imponibile pensionistico	Totali contributi pensionistici	Totali imponibili TFS	Totali contributi TFS	Totali imponibile TFR			
23 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	26 <input type="checkbox"/>	27 <input type="checkbox"/>			
Totali contributi TFR	Totali imponibile Gestione Crediti	Totali contributo Gestione Crediti	Totali imponibile ENIDEP/ENAM	Totali contributi ENIDEP/ENAM			
28 <input type="checkbox"/>	29 <input type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/>	31 <input type="checkbox"/>	32 <input type="checkbox"/>			
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unicamente							
Tutti <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di:							
<input checked="" type="checkbox"/> G F M A M G L A S O N D							
Gradifisco	Posizione assicurativa territoriale	C. C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante	
35 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>	9 2 3 3 8 8 4 3 0 9	01 01	31 12	39 L219	40 <input type="checkbox"/>	

SEGUE PAGINA ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

- AH Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati 2,25
- AI Informazioni relative al reddito/i certificato/i:
AI data inizio, 01-01-2014 data fine, 31-12-2014 importo, 27.053,58 tipologia, Reddito da lavoro dipendente
- AM Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale Dichiarante credito Irpef rimborsato 88,00 .
- BX Somme erogate nel 2014 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
- CC In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.

CERTIFICAZIONE UNICA2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.4)

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE
(obbligatorio) 03700430238

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio) PNCGRD58R10E397C

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATI
ANAGRAFICI PANICO

GERARDO

M

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sopra)

GIORNO MESE ANNO

10 10 1958

LACRDONIA

AV

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti).

STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7^o GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

UNIONE COMUNITÀ EBRAICHE
ITALIANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO
PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE **F N C G R D S 8 R 1 0 E 3 9 7 C**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità benefiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 "Modalità di invio della scheda".

FIRMA



DATI UTENTE

Denominazione	GOVONI RICCARDO
Azienda	Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.
Data Consultazione	23/04/2015

DATI AMMINISTRAZIONE

Ragione Sociale	BANCO POPOLARE
Natura Giuridica	COOP.
Codice Fiscale	03700430238
Partita IVA	03700430238
Indirizzo	PIAZZA NOGARA 2
Comune	VERONA
Provincia	VR
Cap	37121

VALUTAZIONE G.A.R.F.

Parametro Assuntivo	4/1
Messaggio	



BANCO POPOLARE

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, Tel. 045/8675111; Fax: 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - Capitale Sociale all'1° giugno 2014: Euro 5.092.996.076,83. Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03700490239 - AB: 05034. Isento all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5668 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Banca Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate-Ufficio di Verona 2 n. 61636/2007 del 11/12/2007, ove dovuta.

TORINO, il 09/07/2014

In carta libera ai sensi del DPR 601/1973 CONTRATTO DI CREDITO PERSONALE

CONCESSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUL CREDITO AI CONSUMATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 121 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/1993

Fra Banco Popolare, avente sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121 VERONA, iscritta nell'apposito Albo, che in appresso sarà chiamata "Banca" e il/la/i Sig./Sig.ra/Sig.ni PANICO GERARDO, residente/i in VIA SAORGIO 41 SC.B TORINO (TO), che in appresso sarà/nno denominato/a/i "Parte mutuataria", la quale riveste la qualifica di consumatore, di seguito, congiuntamente, anche "le Parti".

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Concessione del finanziamento

- La Banca, come sopra rappresentata, concede alla Parte Mutuataria, che accetta, un credito personale riconducibile al tipo normativo denominato mutuo ai sensi dell'art. 1813 e seguenti cod. civ., per l'importo di Euro 21.800,00 (VENTIUNOMILAOTTOCENTO) da estinguersi in mesi 120, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, da intendersi quale "durata del contratto di credito", con assunzione di impegno fermo da parte della Banca, da intendersi nel senso che la Banca si impegna a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, ferma l'applicazione dell'art. 8. Il predetto importo di Euro 21.800,00 costituisce "l'importo totale del credito", ossia il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione della Parte mutuataria in virtù del presente contratto di credito; nessuna altra somma aggiuntiva in relazione al presente contratto di credito personale potrà essere concessa alla Parte mutuataria.
Resta inteso che il presente rapporto potrà essere trasferito da una dipendenza ad altra della Banca senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto; l'eventuale variazione del numero distintivo del rapporto, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione dello stesso.

La Parte Mutuataria dichiara che il credito personale è stato richiesto per esigenze personali e/o familiari.

La Parte Mutuataria prende atto conseguentemente che all'operazione si rendono applicabili le vigenti disposizioni di legge di cui al Capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche denominato TUB, oltre che le disposizioni del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), con detto decreto non incompatibili.

Pertanto la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Art. 2 Condizioni economiche

- Il credito personale è regolato alle condizioni economiche di seguito riportate:

- a) tasso di interesse applicato sul capitale mutuato:

- sul capitale di Euro 21.800,00: 0,3000 (zero/3000) punti in meno del Tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, il cui valore è attualmente pari al ,1500%, e quindi alla data odierna nella misura del ,1500% annuo nominale convertibile mensilmente;
- **Tasso di mora: in ragione di 1,0000 (uno/0000) punti in più del tasso di interesse come sopra calcolato in vigore alla scadenza della rata e comunque nel rispetto della L. 108/96.**

Fermé restando le oscillazioni del tasso di interesse in relazione alle oscillazioni del parametro di riferimento, il tasso di interesse corrispettivo, al pari del tasso di interesse di mora, non potrà essere modificato unilateralmente dalla Banca.

- b) sono inoltre a carico della Parte mutuataria i seguenti oneri, commissioni e spese derivanti dal contratto di credito:

- per istruttoria pari a Euro 0,00, che la Parte mutuataria corrisponde alla Banca contestualmente alla stipula del presente atto;
- per avvisatura (previste solo qualora il pagamento delle rate non avvenga mediante addebito su conto corrente acceso presso il Banco Popolare) Euro 0,00 per rata;
- per incasso rate pari a 0,00 Euro cadauna;
- spese per comunicazioni periodiche fornite in forma cartacea dalla Banca alla Parte mutuataria: Euro 0,00 e cioè in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;
- per bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate, in misura come per legge;
- per richieste di certificazione o di rilascio di documenti legali, contabili per l'attestazione di interessi: Euro 1,25 e cioè in misura proporzionata ed adeguata ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
- per accorgi, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura: una somma pari allo 0,50% sul debito residuo (minimo Euro 200,00, massimo Euro 350,00), oltre ad eventuali spese di registrazione;
- per variazione delle condizioni economiche (non in conformità con le pattuzioni contrattuali, effettuate con accordo bilaterale tra le Parti): Euro 50,00;
- per richieste di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB: solo i costi di produzione di tale documentazione, pari ad Euro 1,25

Per la conclusione del presente contratto di credito non è obbligatoria la sottoscrizione di servizi accessori.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al ,0496%

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG

L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'egualanza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

dove:

- X è il TAEG,
 m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
 k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
 C_k è l'importo dell'utilizzo k ,
 t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
 m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
 l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
 D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
 s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Esempio:

Si ipotizzi un credito (C) pari a 1000€ erogato il 1° gennaio 2000, sul quale il creditore trattiene 25€ per le spese di istruttoria della pratica di credito; il rimborso (D) di 1050€, in una sola rata, è effettuato il 1° luglio 2001.

L'equazione diventa:

$$975 = 1050 \times (1+X) - 547/365$$

$$975 = \frac{1050}{(1+i)^{547/365}}$$

essia:

$$(1+i)^{547/365} = 1,076923$$

$$1+i = 1,050694$$

$$i = 0,050694 \text{ arrotondato al } 5,07\%.$$

L'importo totale dovuto dalla Parte mutuataria alla Banca, costituito dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito (inteso quale somma di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che la Parte mutuataria deve pagare in relazione al presente contratto di credito di cui la Banca è a conoscenza), calcolato al momento della conclusione del contratto, è pari a Euro: 21.854,56.

Le somme dovute in corso di rapporto, saranno pagate dalla Parte Mutuataria alla Banca, ove non diversamente previsto, mediante maggiorazione, per il corrispondente importo, dell'ammontare delle rate di rimborso.

Art. 3 Condizioni di rimborso

- Il rimborso del credito personale verrà eseguito dalla Parte Mutuataria mediante pagamento di n. 120 rate posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive d'importo capitale e di interessi, questi ultimi a decorrere dal 10/07/2014, attualmente dell'importo di Euro 181,67 in applicazione del tasso parametrato di cui al precedente articolo 2, scadenti con periodicità Mensile, il giorno 9 di ogni MESE, come specificato nella tabella di ammortamento, che riporta: gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale e gli interessi nonché gli eventuali costi aggiuntivi se contrattualmente previsti, la quale, firmata dalle parti, si allega al presente atto, sub 1, per formarne parte integrante e sostanziale. La Parte mutuataria riconosce e prende atto che la Banca provvederà, in caso di aumento o diminuzione del tasso di interesse come sopra rilevato, a rideterminare il piano di ammortamento del credito personale sempre secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o' francese'), assumendo quale 'capitale originario' il capitale residuo, quale 'durata' la durata residua e quale 'tasso di interesse' il tasso come sopra rilevato. Conseguentemente il piano di ammortamento allegato deve intendersi quale piano puramente indicativo dell'ammortamento, potendo variare sia in relazione alla quota capitale sia in relazione alla quota interessi, sia nell'importo complessivo di ogni singola rata. Pertanto i dati riportati nell'allegata tabella di ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse per effetto dell'oscillazione dei parametri di riferimento contenuti nell'articolo 2, o dei costi aggiuntivi, se previsti e suscettibili di variazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 118 TUB o di sopravvenuti accordi tra le parti.

La Parte mutuataria ha diritto di riceverà in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento, che aggiorna la tabella allegata al contratto.

La Banca comunicherà alla Parte mutuataria le modifiche dei tassi di interesse verificatesi per effetto delle oscillazioni dei parametri di riferimento sopra contrattualizzati, periodicamente al verificarsi delle modifiche medesime, in forma cartacea.

La Parte mutuataria prende atto che le condizioni di pagamento delle rate sono le seguenti: la Parte mutuataria può pagare le rate mediante addebito permanente sul conto corrente eventualmente intrattenuto presso la medesima Banca mutuante, fermo restando che la Parte mutuataria ha la facoltà, ma in nessun caso l'obbligo, di intrattenere con la Banca mutuante un rapporto di conto corrente; laddove un conto corrente sia intrattenuto presso la Banca mutuante, peraltro, la Banca ha la facoltà di addebitare alle singole scadenze le rate di rimborso del credito personale, sul conto corrente allo scoperto.

La Parte mutuataria può altresì pagare le rate dando disposizione di addebito permanente sul conto corrente intrattenuto presso altra Banca mediante RID, sia per cassa mediante versamento del corrispondente importo della rata presso qualsiasi sportello della Banca mutuante. La Banca ha in ogni caso la facoltà di provvedere per il recupero di ogni altro importo ad essa dovuto dalla Parte Mutuataria in dipendenza del finanziamento.

Art. 4 Facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali diverse dal tasso e comunicazioni

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al credito personale - diverse dal tasso di interesse - rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria, le prescrizioni di legge di cui all'art. 118 TUB. La Banca pertanto potrà variare le condizioni economiche diverse dal tasso di interesse allorché sussista un giustificato motivo. In tal caso la Banca trasmetterà alla Parte Mutuataria una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso di 2 mesi, in forma scritta. La modifica -ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB - si intende approvata ove la Parte mutuataria non receda dal contratto entro la data di entrata in vigore della modifica. La Parte mutuataria ha facoltà, in caso di esercizio da parte della Banca del diritto di variare le condizioni economiche -comunque diverse dal tasso- di recedere dal contratto senza spese; in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all'applicazione delle condizioni economiche precedentemente applicate. Le Parti si danno atto che il giustificato motivo potrà derivare ovvero ricollegarsi, oltre che a decisioni di Autorità pubbliche, ad ogni norma legislativa o regolamentare, fatto, circostanza, situazione sopravvenuta e che comunque incida sulle condizioni economiche, organizzative ed operative concernenti la Banca quali esistenti al momento della stipulazione del contratto e tali da poter alterare l'equilibrio delle prestazioni tra le parti quali originariamente pattuite. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono costituire un giustificato motivo gli adeguamenti normativi, l'aumento dell'indice annuale ISTAT per il costo della vita, l'aumento contrattuale del costo del lavoro, l'adesione ad accordi relativi al sistema bancario e finanziario, gli interventi che comunque implicano investimenti straordinari sulla struttura operativa della Banca volti a modificare le condizioni di svolgimento dell'attività o dei suoi settori rilevanti, le ristrutturazioni aziendali, purchè imposte da provvedimenti legislativi o regolamentari e tutte le altre circostanze, fatti, situazioni sopravvenute e disposizioni normative, tali da alterare l'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali, secondo i criteri sopra meglio specificati.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis, comma 4, TUB, la Banca fornirà alla Parte Mutuataria almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto volta ad assicurare che la Parte mutuataria abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto; essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica; la Parte Mutuataria dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma cartacea. In ogni momento del rapporto la Parte Mutuataria ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta a mezzo raccomandata da inviare alla filiale ove si trovano gli strumenti di comunicazione telematica.

La Parte mutuataria ha altresì la facoltà di chiedere informazioni ulteriori o più frequenti di quelle di cui sopra. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto nei modi sopra indicati. Nel caso in cui la Parte mutuataria chieda di ricevere le comunicazioni di cui sopra con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, la Banca potrà addebitare le spese contrattualmente previste, le quali sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca e contrattualmente indicati.

Art. 5 Conseguenza del mancato pagamento

1. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare, alle date fissate, le somme tutte dovute in dipendenza del finanziamento concesso. Saranno conteggiati, sull'importo complessivamente dovuto, gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo, in caso di:

- mancato pagamento alla scadenza delle rate di preammortamento;
- mancato pagamento alla scadenza delle rate di rimborso del finanziamento;
- cessazione del rapporto, in seguito a decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, o per qualsivoglia altra causa.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Parte Mutuataria prende atto che il mancato pagamento di una o più rate, darà luogo alle seguenti conseguenze: a) applicazione degli interessi di mora nella misura prevista al precedente articolo 2, con le decorrenze temporali ed in applicazione dei criteri di cui sopra e b) segnalazione dei mancati pagamenti alle banche dati nel rispetto di quanto previsto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/1993 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e della Informativa Privacy, con l'ulteriore effetto che la registrazione di informazioni negative sulle banche dati può condizionare la capacità del debitore di accedere al credito; c) risoluzione del contratto o dichiarazione di maggiorato degli interessi e degli altri oneri maturati, oltre alle penali, se contrattualmente previste, per effetto del venir meno - a seguito della risoluzione o della decadenza dal beneficio del termine- dei termini di pagamento contrattualmente previsti e indicati al precedente articolo 3); d) avvio di procedure esecutive per il recupero del credito maturato dalla Banca, mediante soddisfacimento sul patrimonio del debitore.

Art. 6 Recupero di spese

1. Qualunque somma e per qualsiasi titolo che, a tutela del proprio credito, la Banca pagasse per conto della Parte Mutuataria, e qualsiasi spesa anche di carattere stragiudiziale che la Banca sostenesse per la tutela ed il recupero del proprio credito, le dovrà essere immediatamente rimborsata dalla Parte Mutuataria unitamente agli interessi commisurati nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso, con diritto di recupero da parte della Banca anche in occasione del primo versamento che venisse eseguito, con rinuncia quindi da parte del debitore ad ogni diversa imputazione.

Art. 7 Solidarietà e imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni si intendono assunte dalla Parte Mutuataria per sé e dai garanti in via fra loro solidale e indivisibile, e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità per i propri eredi, successori ed aventi causa.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca la Parte mutuataria ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1 comma, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, 2 comma, cod. civ. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Mutuataria verrà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, quindi al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.

In caso di mora/inadempimento, è in facoltà della Banca di imputare i versamenti ricevuti innanzi tutto al rimborso degli interessi di mora.

complessivamente maturati, delle spese e degli oneri, quindi degli accessori e degli interessi corrispettivi ed infine del capitale.

Art. 8 Casi di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

1. La Parte Mutuataria potrà essere dichiarata decaduta dal beneficio di ogni termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ivi compreso il caso di:
 - procedure giudiziali, protesti, procedimenti conservativi ed esecutivi, confisca dei beni, iscrizioni di ipoteche legali o giudiziali sopravvenute a carico della Parte Mutuataria o del garante che - a giudizio della Banca - possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito;
 - assoggettamento della Parte Mutuataria a procedure concorsuali, messa in liquidazione, cessione dei beni ai creditori;
 - prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della Parte Mutuataria o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
 - mancato integrale e puntuale adempimento da parte della Parte Mutuataria di obbligazioni di natura creditizia/finanziaria, relativamente ad altre operazioni in corso con la Banca;
 - cambi dell'attività lavorativa della Parte mutuataria tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della Parte Mutuataria o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
 - verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2743 cod. civ., salvo la possibilità per la Banca, ai sensi del medesimo articolo, di chiedere ed ottenere un'idonea integrazione di garanzia su altri beni, anche in caso di generale o locale deprezzamento del valore della garanzia concessa, come risultante da parametri obiettivi di mercato, nonché per ogni altra causa, nessuna esclusa.

Si produrrà inoltre la **risoluzione di diritto del contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei casi di:

- mancato puntuale pagamento, in tutto od in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori;
- non veridicità di documentazione prodotta e comunicazioni fatte alla Banca;
- mancata sottoscrizione delle garanzie, ove contrattualmente previste;
- mancato adeguamento degli obblighi derivanti dalla costituzione dei privilegi ove previsti dal contratto di finanziamento.

Qualora, verificandosi una delle sopraelencate ipotesi, la Banca intenda avvalersi delle facoltà di cui ai commi precedenti, ne darà comunicazione alla Parte Mutuataria per iscritto (anche a mezzo telex, telegramma, fax o semplice lettera).

In conseguenza la Parte Mutuataria e/o i garanti saranno tenuti all'immediato pagamento oltre che delle eventuali rate scadute e non soddisfatte, anche dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere al giorno della risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, nonché degli interessi, accessori e spese.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, che potrà agire nei confronti della Parte Mutuataria e dei garanti nel modo e con le procedure di rito.

Art. 9 Diritto della Parte mutuataria al rimborso anticipato

1. La Parte mutuataria ha la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il credito personale concesso, mediante versamento in tutto o in parte dell'importo residuo ancora da rimborsare, senza applicazione di oneri, indennizzi o spese. Ogni restituzione parziale avrà per effetto di ridurre l'importo delle rate successive fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e Parte Mutuataria.

Art. 10 Garanzie

1. Le garanzie eventualmente costituite in relazione al contratto si intendono automaticamente costituite anche a presidio dell'obbligo di rimborso delle somme dovute dalla Parte Mutuataria a seguito dell'addebito in conto allo scoperto.

Art. 11 Deroga convenzionale all'art. 1200, cod. civ. (Clausola operante nei casi di garanzia di pegno/privilegio concessa da persona giuridica)

1. La Parte Mutuataria, l'eventuale datore di pegno e i loro eredi o aventi causa rinunciano espressamente sin d'ora a richiedere, in caso di estinzione anticipata, la liberazione anche parziale, dei beni dal privilegio e/o dalle garanzie reali prestate, sino a che siano trascorsi due anni dalla data di versamento ad estinzione e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1200 cod. civ. Nell'eventualità di rimborso alla scadenza contrattuale, ovvero successivo, il termine di cui al comma precedente è stabilito in mesi sei (6). La Banca si riserva peraltro di consentire o meno, a proprio insindacabile giudizio, l'estinzione del privilegio e/o della garanzia anche prima che siano trascorsi i termini suddetti, nonché eventuali restrizioni o riduzioni della garanzia stessa anche prima dell'estinzione totale del finanziamento.

Art. 12 Oneri e spese

1. Tutte le spese del presente atto e quelle annesse, dipendenti e conseguenti, nonché gli oneri per imposte e tasse presenti e future, ivi compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 del Titolo IV del DPR 29/9/1973, n. 601 e successive integrazioni e modifiche, sono a carico della Parte Mutuataria che dichiara espressamente di assumerli, impegnandosi al loro pagamento e/o rimborso a semplice richiesta della Banca.

Art. 13 Elezione di domicilio

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte alla Parte Mutuataria con pieno effetto all'indirizzo sopra contrattualmente indicato, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Tutte le comunicazioni e le notifiche della Parte mutuataria alla Banca relativamente al rapporto intrattenuto devono essere fatte per iscritto alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. In caso di trasferimento all'estero della Parte Mutuataria, il suo domicilio, ai sensi e per gli effetti dei rapporti qui regolati, si intende fin d'ora automaticamente eletto presso il Sindaco della città di via Saorgio 41 sc.C - Torino.

Art. 14 Erogazione del finanziamento

1. La Parte Mutuataria dichiara di ricevere dalla Banca qui all'atto, mediante accredito sul proprio conto corrente, in essere presso la dipendenza di _____ l'intera somma di Euro 21.800,00 della quale rilascia ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi per ciò stesso debitrice nei confronti della Banca mutuante ed obbligata al rimborso secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Art. 15 Recesso del consumatore dal contratto

1. La Parte mutuataria ha diritto di recedere dal presente contratto di credito personale entro e non oltre 14 giorni dalla data odierna. La Parte mutuataria che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione alla Banca inviandole, prima che sia decorso il termine di 14 giorni di cui sopra, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata entro il medesimo termine anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

Se la Parte mutuataria esercita il diritto di recesso di cui sopra, la stessa è tenuta, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra,

a restituire il capitale erogato e a pagare gli interessi maturati su detto capitale dal momento dell'erogazione e fino al giorno della restituzione, calcolati al tasso previsto al precedente articolo 2. La Parte mutuataria prende atto che gli interessi maturano giornalmente sul capitale erogato al tasso contrattualmente pattuito e che, ove le Parti abbiano concordato che al presente contratto si applica un tasso variabile, la misura giornaliera dell'interesse (dietim) è destinata ad oscillare in funzione delle oscillazioni del parametro di riferimento. La Parte mutuataria prende quindi atto che, alla data odierna, il dietim è pari a 0,00 e che detto dietim potrà variare in funzione delle oscillazioni del parametro di riferimento sulla cui base è calcolato il tasso di interesse.

Art.16 Mezzi di tutela stragiudiziale ed esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, ovvero del procedimento di cui all'art. 128 bis TUB. Condizione di procedibilità

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte mutuataria e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, la Parte mutuataria può utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R a: Banco Popolare - Funzione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi, oppure, per via telematica, www.bancopopolare.it sezione "Contattaci" - "Reclami". La Banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
3. Se la Parte mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro il temine previsto può rivolgersi, ai sensi dell'art. 128 bis TUB, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso deve essere sottoscritto dalla Parte mutuataria; può essere presentato per conto del cliente da una associazione di categoria alla quale la Parte mutuataria aderisce o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dalla Parte mutuataria o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia, o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se la Parte mutuataria propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128 bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it).
4. La Parte mutuataria può altresì rivolgersi direttamente, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 2, all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
5. Resta impugnabile la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Pertanto la Parte mutuataria prende atto che l'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prevede che se le Parti intendono esercitare in giudizio una azione relativa - tra l'altro - a contratti assicurativi, bancari e finanziari, sono tenute preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 28/2010. Pertanto, in relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le Parti concordano (in attuazione dell'art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis TUB, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.
6. Il Foro competente è quello stabilito per legge per le persone fisiche.

Art. 17 Autorità di vigilanza

1. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale 3 - 00184 Roma.


BANCO POPOLARE
SOCIETÀ COOPERATIVA


Rappresentante della Banca

Pierluigi

Parte Mutuataria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma cod.civ. e delle altre disposizioni di legge che ne esigono specifica approvazione, dichiariamo di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art.4 (facoltà di modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni contrattuali diverse dal tasso di interesse);
- Art.5 (obbligo di puntuale adempimento - interessi di mora);
- Art.6 (spese per il recupero del credito - rimborso di oneri e aggravi);
- Art.7 (vincolo solidale ed indivisibile per eredi ed aventi causa - imputazione dei pagamenti);
- Art.8 (risoluzione del contratto - decadenza dal beneficio del termine);
- Art.11 (rinuncia a richiedere liberazione delle garanzie);
- Art.12 (spese ed oneri fiscali a carico della Parte Mutuataria);
- Art.13 (elezione di domicilio);
- Art.16 (mezzi di tutela stragiudiziale e mediazione obbligatoria: nomina del Conciliatore BancarioFinanziario).




Pierluigi

Dichiaro/Dichiariamo inoltre che:


- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;

(La Sezione Sottoscrizioni segue a pagina successiva.)

- NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;
- ho/abbiamo ricevuto il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";
- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità;
- ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto sottoscritto tra le parti.


Parte Mutuataria


Parte Mutuataria


Firme:

Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:

PIANO DI AMMORTAMENTO

LA 09/07/2014 Capogruppo 1070 Filiale 1070 Dipendenza TORINO DECORRENZA 09/07/2014
 G 2426090 Intestazione PANICO GERARDO Rapporto 00870555 / *****
 IZ.NDG *****/**** Tipi finanz PRD PRESTITO DIPENDENTI Imp.rata rich. ***** IMP. 21.800,00
 PREAMMORTAMENTO: tasso 0,000 % n. 0 rate Mensile Durata 0 mesi
 AMMORTAMENTO: 1° tasso 0,000 % n. 120 rate Mensile Durata 120 mesi
 2° tasso 0,000 % dopo.mesi 0

anticipati: n g/Rata	Scadenza	ISC/TAGG 0,0496	Debito Residuo	Quota Capitale	Convenzione DIPPR	Pratica Stipulato	
				Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata	
1 A	09/08/2014	21.800,00	181,67	0,00	0,00	181,67	
2 A	09/09/2014	21.618,33	181,67	0,00	0,00	181,67	
3 A	09/10/2014	21.436,66	181,67	0,00	0,00	181,67	
4 A	09/11/2014	21.254,99	181,67	0,00	0,00	181,67	
5 A	09/12/2014	21.073,32	181,67	0,00	0,00	181,67	
6 A	09/01/2015	20.891,65	181,67	0,00	0,00	181,67	
7 A	09/02/2015	20.709,98	181,67	0,00	0,00	181,67	
8 A	09/03/2015	20.528,31	181,67	0,00	0,00	181,67	
9 A	09/04/2015	20.346,64	181,67	0,00	0,00	181,67	
10 A	09/05/2015	20.164,97	181,67	0,00	0,00	181,67	
11 A	09/06/2015	19.983,30	181,67	0,00	0,00	181,67	
12 A	09/07/2015	19.801,63	181,67	0,00	0,00	181,67	
13 A	09/08/2015	19.619,96	181,67	0,00	0,00	181,67	
14 A	09/09/2015	19.438,29	181,67	0,00	0,00	181,67	
15 A	09/10/2015	19.256,62	181,67	0,00	0,00	181,67	
16 A	09/11/2015	19.074,95	181,67	0,00	0,00	181,67	
17 A	09/12/2015	18.893,28	181,67	0,00	0,00	181,67	
18 A	09/01/2016	18.711,61	181,67	0,00	0,00	181,67	
19 A	09/02/2016	18.529,94	181,67	0,00	0,00	181,67	
20 A	09/03/2016	18.348,27	181,67	0,00	0,00	181,67	
21 A	09/04/2016	18.166,60	181,67	0,00	0,00	181,67	
22 A	09/05/2016	17.984,93	181,67	0,00	0,00	181,67	
23 A	09/06/2016	17.803,26	181,67	0,00	0,00	181,67	
24 A	09/07/2016	17.621,59	181,67	0,00	0,00	181,67	
25 A	09/08/2016	17.439,92	181,67	0,00	0,00	181,67	
26 A	09/09/2016	17.258,25	181,67	0,00	0,00	181,67	
27 A	09/10/2016	17.076,58	181,67	0,00	0,00	181,67	
28 A	09/11/2016	16.894,91	181,67	0,00	0,00	181,67	
29 A	09/12/2016	16.713,24	181,67	0,00	0,00	181,67	
30 A	09/01/2017	16.531,57	181,67	0,00	0,00	181,67	
31 A	09/02/2017	16.349,90	181,67	0,00	0,00	181,67	
32 A	09/03/2017	16.168,23	181,67	0,00	0,00	181,67	
33 A	09/04/2017	15.986,56	181,67	0,00	0,00	181,67	
34 A	09/05/2017	15.804,89	181,67	0,00	0,00	181,67	
35 A	09/06/2017	15.623,22	181,67	0,00	0,00	181,67	
36 A	09/07/2017	15.441,55	181,67	0,00	0,00	181,67	
37 A	09/08/2017	15.259,88	181,67	0,00	0,00	181,67	
38 A	09/09/2017	15.078,21	181,67	0,00	0,00	181,67	
39 A	09/10/2017	14.896,54	181,67	0,00	0,00	181,67	
40 A	09/11/2017	14.714,87	181,67	0,00	0,00	181,67	
41 A	09/12/2017	14.533,20	181,67	0,00	0,00	181,67	
42 A	09/01/2018	14.351,53	181,66	0,00	0,00	181,66	
43 A	09/02/2018	14.169,87	181,67	0,00	0,00	181,67	
44 A	09/03/2018	13.988,20	181,66	0,00	0,00	181,66	
45 A	09/04/2018	13.806,54	181,67	0,00	0,00	181,67	
46 A	09/05/2018	13.624,87	181,66	0,00	0,00	181,66	
47 A	09/06/2018	13.443,21	181,67	0,00	0,00	181,67	
48 A	09/07/2018	13.261,54	181,66	0,00	0,00	181,66	
49 A	09/08/2018	13.079,88	181,67	0,00	0,00	181,67	
50 A	09/09/2018	12.898,21	181,66	0,00	0,00	181,66	
51 A	09/10/2018	12.716,55	181,67	0,00	0,00	181,67	
52 A	09/11/2018	12.534,88	181,66	0,00	0,00	181,66	
53 A	09/12/2018	12.353,22	181,67	0,00	0,00	181,67	
54 A	09/01/2019	12.171,55	181,66	0,00	0,00	181,66	
55 A	09/02/2019	11.989,89	181,67	0,00	0,00	181,67	
56 A	09/03/2019	11.808,22	181,66	0,00	0,00	181,66	
57 A	09/04/2019	11.626,56	181,67	0,00	0,00	181,67	
58 A	09/05/2019	11.444,89	181,66	0,00	0,00	181,66	
59 A	09/06/2019	11.263,23	181,67	0,00	0,00	181,67	
60 A	09/07/2019	11.081,56	181,66	0,00	0,00	181,66	
61 A	09/08/2019	10.899,90	181,67	0,00	0,00	181,67	

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ Parte finanziaria / mutuataria

Firma de _____ garant

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzionale Genova, Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8875111, Fax 045/8875474; Web: www.bancopopolare.it - segreteria@bancopopolare.it
 Capitale Sociale all'1 luglio 2014: Euro 6.082.991.76,83 Istrumenti variabili - Codice Fiscale, Partita IVA e n° Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 0370040238 - ABI: 05033
 Iscritto all'Albo della Banca dell'Italia n. 586 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 09/07/2014		Capogruppo 1070	Filiale 1070	Dipendenza TORINO	DECORRENZA 09/07/2014	
NDG 2426090		Intestazione PANICO GERARDO				Rapporto 00870555 / ****
Posiz.NDG **** / ****		Tipo finanz.	PRD PRESTITO DIPENDENTI		Imp. rate rich.	IMP. 21.800,00
		PREAMMORTAMENTO: tasso	0,000 % n.	0 rate Mensile	Durata 0	mesi
		AMMORTAMENTO: 1° tasso	0,000 % n.	120 rate Mensile	Durata 120	mesi
		2° tasso	0,000 % dopo mesi 0			
Int.anticipati: 0		ISC/TAEQ 0,0496	Delibera	Convenzione DIPPR	Pratica Stipulata	
Prog.Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata
- 62 A	09/09/2019	10.718,23	181,66	0,00	0,00	181,66
- 63 A	09/10/2019	10.536,57	181,67	0,00	0,00	181,67
- 64 A	09/11/2019	10.354,90	181,66	0,00	0,00	181,66
- 65 A	09/12/2019	10.173,24	181,67	0,00	0,00	181,67
- 66 A	09/01/2020	9.991,57	181,66	0,00	0,00	181,66
- 67 A	09/02/2020	9.809,91	181,67	0,00	0,00	181,67
- 68 A	09/03/2020	9.628,24	181,66	0,00	0,00	181,66
- 69 A	09/04/2020	9.446,58	181,67	0,00	0,00	181,67
- 70 A	09/05/2020	9.264,91	181,66	0,00	0,00	181,66
- 71 A	09/06/2020	9.083,25	181,67	0,00	0,00	181,67
- 72 A	09/07/2020	8.901,58	181,66	0,00	0,00	181,66
- 73 A	09/08/2020	8.719,92	181,67	0,00	0,00	181,67
- 74 A	09/09/2020	8.538,25	181,66	0,00	0,00	181,66
- 75 A	09/10/2020	8.356,59	181,67	0,00	0,00	181,67
- 76 A	09/11/2020	8.174,92	181,66	0,00	0,00	181,66
- 77 A	09/12/2020	7.993,26	181,67	0,00	0,00	181,67
- 78 A	09/01/2021	7.811,59	181,66	0,00	0,00	181,66
- 79 A	09/02/2021	7.629,93	181,67	0,00	0,00	181,67
- 80 A	09/03/2021	7.448,26	181,66	0,00	0,00	181,66
- 81 A	09/04/2021	7.266,60	181,67	0,00	0,00	181,67
- 82 A	09/05/2021	7.084,93	181,66	0,00	0,00	181,66
- 83 A	09/06/2021	6.903,27	181,67	0,00	0,00	181,67
- 84 A	09/07/2021	6.721,60	181,66	0,00	0,00	181,66
- 85 A	09/08/2021	6.539,94	181,67	0,00	0,00	181,67
- 86 A	09/09/2021	6.358,27	181,66	0,00	0,00	181,66
- 87 A	09/10/2021	6.176,61	181,67	0,00	0,00	181,67
- 88 A	09/11/2021	5.994,94	181,66	0,00	0,00	181,66
- 89 A	09/12/2021	5.813,28	181,67	0,00	0,00	181,67
- 90 A	09/01/2022	5.631,61	181,66	0,00	0,00	181,66
- 91 A	09/02/2022	5.449,95	181,67	0,00	0,00	181,67
- 92 A	09/03/2022	5.268,28	181,66	0,00	0,00	181,66
- 93 A	09/04/2022	5.086,62	181,67	0,00	0,00	181,67
- 94 A	09/05/2022	4.904,95	181,66	0,00	0,00	181,66
- 95 A	09/06/2022	4.723,29	181,67	0,00	0,00	181,67
- 96 A	09/07/2022	4.541,62	181,66	0,00	0,00	181,66
- 97 A	09/08/2022	4.359,96	181,67	0,00	0,00	181,67
- 98 A	09/09/2022	4.178,29	181,66	0,00	0,00	181,66
- 99 A	09/10/2022	3.996,63	181,67	0,00	0,00	181,67
- 100 A	09/11/2022	3.814,96	181,66	0,00	0,00	181,66
- 101 A	09/12/2022	3.633,30	181,67	0,00	0,00	181,67
- 102 A	09/01/2023	3.451,63	181,66	0,00	0,00	181,66
- 103 A	09/02/2023	3.269,97	181,67	0,00	0,00	181,67
- 104 A	09/03/2023	3.088,30	181,66	0,00	0,00	181,66
- 105 A	09/04/2023	2.906,64	181,67	0,00	0,00	181,67
- 106 A	09/05/2023	2.724,97	181,66	0,00	0,00	181,66
- 107 A	09/06/2023	2.543,31	181,67	0,00	0,00	181,67
- 108 A	09/07/2023	2.361,64	181,66	0,00	0,00	181,66
- 109 A	09/08/2023	2.179,98	181,67	0,00	0,00	181,67
- 110 A	09/09/2023	1.998,31	181,66	0,00	0,00	181,66
- 111 A	09/10/2023	1.816,65	181,67	0,00	0,00	181,67
- 112 A	09/11/2023	1.634,98	181,66	0,00	0,00	181,66
- 113 A	09/12/2023	1.453,32	181,67	0,00	0,00	181,67
- 114 A	09/01/2024	1.271,65	181,66	0,00	0,00	181,66
- 115 A	09/02/2024	1.089,99	181,67	0,00	0,00	181,67
- 116 A	09/03/2024	908,32	181,66	0,00	0,00	181,66
- 117 A	09/04/2024	726,66	181,67	0,00	0,00	181,67
- 118 A	09/05/2024	544,99	181,66	0,00	0,00	181,66
- 119 A	09/06/2024	363,33	181,67	0,00	0,00	181,67
- 120 A	09/07/2024	181,66	181,66	0,00	0,00	181,66
TOTALI:			21.800,00	0,00	0,00	21.800,00

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziaria / mutuitaria

Firma de _____ garant _____

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Negrini, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - segreteria@bancopopolare.it
Capitale Sociale all'1 giugno 2014: Euro 8.062.969.076,63 interamente Versato - Codice Fiscale: Partita IVA e N° Iscrizioni al Registro delle Imprese di Verona: 03700480298 - ABI: 016034

Iscrizione all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 5668 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.06/06.F6

COPIA PER IL CLIENTE